Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i bilanci

2025/0245(BUD)

1.9.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
(COM(2025)0302 – C10-0182/2025 – 2025/0245(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Olivier Chastel

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....3

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....7

MOTIVAZIONE.....9

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....12

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2
(COM(2025)0302 – C10-0182/2025 – 2025/0245(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0302 – C10-0182/2025),

– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1] ("regolamento FEG"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765[3], in particolare l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[4], in particolare il punto 9,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0000/2025),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B. considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
[2] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
[4] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

globalizzazione (FEG), a seguito di 1 171 casi di espulsione dal lavoro[5] nel settore economico classificato alla divisione 22 della NACE revisione 2 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) nelle regioni di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71), con 747 espulsioni dal lavoro nel periodo di riferimento per la domanda, che va dal 1° settembre 2024 al 1° gennaio 2025, e 424 espulsioni dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento;

C. considerando che, per i 424 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 6, secondo comma, del regolamento FEG;

D. considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;

E. considerando che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e l'aumento dell'inflazione hanno avuto ripercussioni sul costo dell'energia, dei materiali e della manodopera, il che ha aumentato la pressione sui margini dell'impresa;

F. considerando che Goodyear Germany GmbH è specializzata nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, in particolare pneumatici; che la società ha risentito in modo significativo dell'intensificarsi della concorrenza delle importazioni a basso costo provenienti dall'Asia;

G. considerando che il rapido calo della domanda, associato all'aumento dei costi di produzione, ha costretto la società a intraprendere un processo di ristrutturazione che ha comportato la chiusura di uno dei suoi siti di produzione e la chiusura parziale di un altro in Germania nel 2024;

H. considerando che il bilancio federale tedesco e la Bundesagentur für Arbeit provvedono al prefinanziamento e al cofinanziamento nazionali delle misure;

I. considerando che sono state rispettate le condizioni relative al collocamento in esubero collettivo stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;

J. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, preparandoli nel contempo a un'economia europea maggiormente digitale e più verde;

[5] Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

K. considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 085 166 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 5 141 944 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 936 274 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 205 670 EUR;

2. constata che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 10 marzo 2025 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte della Germania, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 29 luglio 2025 e l'ha comunicata al Parlamento il 26 agosto 2025;

3. osserva che la domanda riguarda 1 171 lavoratori espulsi dal lavoro interessati dalla chiusura del sito di produzione a Fulda e dalla chiusura parziale degli impianti di produzione ad Hanau; rileva inoltre che in totale 915 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;

4. prende atto del fatto che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un basso livello di istruzione (il 56 % ha un livello di istruzione secondaria di primo grado o inferiore) e un'età pari o superiore a 54 anni (42 %);

5. sottolinea che gli esuberi di Goodyear hanno generato un aumento del tasso annuo di disoccupazione nella regione di Fulda di oltre il 10 %, il che ha colpito in modo sproporzionato i lavoratori di sesso maschile e le persone di età superiore ai 50 anni, molti dei quali possiedono qualifiche e competenze obsolete che non corrispondono alle attuali esigenze del mercato del lavoro;

6. ricorda che tra i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori figurano le misure seguenti: misure sostanziali per il miglioramento delle competenze o la riqualificazione, consulenza e orientamento professionale e misure di attivazione, servizi di consulenza e sovvenzioni per la creazione di imprese, assistenza per la ricerca di un impiego, incentivi per il miglioramento delle competenze e integrazioni, indennità di formazione e formazioni in materia di competenze digitali;

7. rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° novembre 2024 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

8. osserva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° novembre 2024 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

9. sottolinea che le autorità tedesche hanno garantito che per l'accesso alle misure proposte

e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che si eviterà qualsiasi doppio finanziamento;

10. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le misure che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;

11. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

12. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2025/002 DE/Goodyear 2

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[2], in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[3] nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio[4], e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.

(3) Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione ai casi di espulsione dal lavoro di Goodyear (Goodyear Germany GmbH) nel settore economico classificato nell'ambito della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea ("NACE")[5], Revisione 2, divisione 22 (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche) nelle regioni di livello 2 della

---

1 GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

3 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

4 GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.

5 Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica ("NUTS")[6] di Kassel (DE73) e Darmstadt (DE71) in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691[7].

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 085 166 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.

(5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2025, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 3 085 166 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*

[6] Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1.

[7] COM(2025) 302 final.

[*] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

In conformità del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020[1], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

II. Domanda della Germania e proposta della Commissione

Il 10 marzo 2025 la Germania ha presentato la domanda EGF/2025/002 DE/Goodyear 2 per un contributo finanziario del FEG a seguito di 1 171 esuberi[2] presso la società Goodyear Germany GmbH. Si tratta della seconda domanda del 2025 e della terza domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2025, nonché della seconda domanda per la Goodyear Tire & Rubber Company. Nel 2018 la società Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH ha ricevuto un contributo del FEG pari a 2 165 231 EUR.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.

Il 29 luglio 2025 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Germania per misure ad hoc a sostegno del reinserimento nel mercato del lavoro dei 915 beneficiari interessati, vale a dire i lavoratori che sono stati collocati in esubero presso Goodyear. In totale saranno mobilitati 3 085 166 EUR a titolo del FEG per la Germania, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali delle misure proposte.

La Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda della Germania in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione.

Le sei tipologie di misure che dovranno essere offerte ai lavoratori collocati in esubero e per le quali è stato richiesto il cofinanziamento del FEG sono:

> a) misure per il miglioramento delle competenze: le misure di qualificazione sono offerte sulla base di interviste di elaborazione dei profili e orientamento professionale. I corsi possono essere erogati individualmente o in gruppi. Le misure saranno

[1] Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).
[2] Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

elaborate in stretto coordinamento con il servizio pubblico per l'impiego al fine di garantire l'allineamento con le esigenze del mercato del lavoro[3];

b) consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione: sulla base dei colloqui di profilazione iniziali i consulenti di orientamento forniranno informazioni sugli sviluppi del mercato del lavoro e su possibili percorsi professionali e aiuteranno anche i richiedenti a trovare motivazione e ispirazione. Un consulente dedicato presso il servizio pubblico per l'impiego garantirà un agevole coordinamento tra le misure sostenute dal FEG, le misure periodiche della società di ricollocamento e le misure offerte dal servizio pubblico per l'impiego. Si terranno anche incontri di gruppo sotto forma di gruppi di pari e seminari, con il sostegno di un facilitatore, che aiuteranno i partecipanti a scambiarsi idee e riflettere sulle proprie esperienze[4];

c) servizi di consulenza per la creazione di imprese: comprenderanno un pacchetto di servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio. Tali servizi includeranno misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc, nonché sessioni di tutoraggio di gruppo[5];

d) sovvenzioni per la creazione di imprese: tali sovvenzioni saranno offerte a coloro che decidono di avviare un'attività in proprio. Le sovvenzioni possono essere utilizzate per investire in attrezzature ma anche per l'affitto di locali commerciali o per ulteriori sessioni di tutoraggio o corsi di formazione durante la fase di avviamento dell'impresa;

e) assistenza per la ricerca di un impiego: professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno a individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati. Sarà inoltre organizzata una serie di eventi per la ricerca di lavoro, come fiere del lavoro e visite aziendali ("giornate del datore di lavoro"). Ciò consentirà ai partecipanti di interagire con i datori di lavoro locali e regionali, esplorare le opportunità di lavoro e comprendere i percorsi di accesso;

f) incentivi per il miglioramento delle competenze: tali incentivi finanziari mirano a ridurre gli ostacoli alla riqualificazione e a migliorare l'occupabilità a lungo termine. Possono essere pagati a fronte della partecipazione a determinate misure. Il ricorso agli incentivi e gli importi da versare dipenderanno dal tipo, dal livello di competenze e dalla durata di una misura;

g) ulteriori incentivi: si tratta di incentivi che si concentreranno principalmente sull'integrazione dei partecipanti nel mercato del lavoro e potranno essere erogati sotto forma di bonus per l'assunzione nel periodo di durata della società di ricollocamento o sotto forma di integrazioni salariali. Tali integrazioni intendono offrire un incentivo ad accettare un nuovo impiego, anche con una retribuzione inferiore a quella del lavoro

[3] Una volta trovato un nuovo impiego, i lavoratori possono continuare a beneficiare di misure di accompagnamento che li aiutino a integrarsi meglio nel nuovo posto di lavoro e ad acquisire ulteriori competenze necessarie. Può essere offerta anche una formazione pertinente riconosciuta ai sensi degli articoli 81 e seguenti e dell'articolo 111a del volume III del codice sociale tedesco (SGB III).

[4] Tali offerte saranno accompagnate da un "Infoboard" digitale multilingue che fungerà da polo di informazione e interazione chiave, fornendo aggiornamenti in tempo reale su formazione, opportunità di lavoro, gruppi di pari e altri servizi. Consentirà inoltre ai datori di lavoro di pubblicare posti di lavoro vacanti e di interagire direttamente con i partecipanti. Poiché il fornitore di servizi della società di ricollocamento intende svilupparlo ulteriormente per un uso futuro, si farà carico del 50 % dei costi totali.

[5] In media, durante la fase iniziale di avvio saranno fornite cinque ore di sostegno individuale, con ulteriori ore disponibili in funzione delle esigenze individuali.

precedente. Possono inoltre incentivare la mobilità se il nuovo impiego comporta una delocalizzazione geografica o distanze di pendolarismo più lunghe[6];

h) indennità di formazione: il pagamento ha inizio il giorno in cui il lavoratore aderisce alla società di ricollocamento e termina non appena la persona lascia tale società. La partecipazione a misure attive del mercato del lavoro costituisce un presupposto per ricevere l'indennità[7];

i) formazioni in materia di competenze digitali di base (*Digitale Grundqualifizierung*): tali formazioni saranno offerte sulla base delle conoscenze individuali precedenti. I partecipanti possono accedere al modulo di formazione più adatto al loro livello. Ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa. Si presterà particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti internet per la ricerca di un lavoro. Sono inoltre offerti corsi sull'alfabetizzazione informatica avanzata o sull'uso dell'intelligenza artificiale.

La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle misure di carattere obbligatorio per l'impresa interessata in virtù del diritto nazionale o a norma dei contratti collettivi di lavoro. È stato confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituirà tali misure.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 3 085 166 EUR dalla riserva FEG (linea di bilancio 30 04 02; stanziamenti d'impegno) verso il FEG (linea di bilancio 16 02 02; stanziamenti d'impegno).

In base a un accordo interno al Parlamento, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

[6] Tali incentivi saranno adattati alle esigenze individuali e alle circostanze specifiche dei beneficiari. Possono essere concessi caso per caso, a seconda di fattori quali la natura del nuovo lavoro, la sua ubicazione, la sua durata e la situazione personale o familiare del partecipante.

[7] L'indennità di formazione (*Transferkurzarbeitergeld - T-KuG*) è concessa ai lavoratori espulsi dal lavoro idonei che, tramite un'agenzia di ricollocamento (articolo 110, terzo volume (SGB III)), passano a una società di ricollocamento (articolo 111, terzo volume (SGB III)). L'indennità corrisponde al 60 % del salario netto precedente, o al 67 % per i beneficiari con figli a carico, ed è corrisposta per un massimo di 12 mesi. Il pagamento è subordinato all'approvazione dell'agenzia del servizio pubblico per l'impiego competente, che deve confermare la natura di promozione dell'integrazione del processo di ricollocamento.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).